

# LE PROPOSTE DI RIFORMA NORMATIVA DI TERRE DES HOMMES

(testi integrali, aggiornati al 4 marzo 2024)

## 1. Individuare l'autore di reato che si nasconde dietro a un nickname

Si renda effettivamente perseguibile l'autore del reato, identificandolo nei casi previsti dalla legge. La collaborazione con le autorità procedenti dovrà essere considerata una prestazione obbligatoria delle piattaforme con relative sanzioni amministrative in caso di inadempimento.

### Come

È necessaria una modifica normativa che preveda meccanismi di identificazione giudiziale degli utenti che si muovono online dietro nickname, soprattutto nei casi di diffamazione e di hate speech in genere. Conformemente ai nuovi protocolli della Convenzione di Budapest, in fase di emanazione, i social network dovrebbero essere tenuti a fornire tutti i dati utili all'identificazione dell'utente, entro tempi certi (massimo 48h), su provvedimento motivato del giudice. Potrebbe essere statuito che si tratti di una prestazione obbligatoria, che sarebbe sanzionata ad esempio in via amministrativa in caso di inosservanza, con tracciamento del numero di inadempimenti agli ordini delle autorità procedenti.

La riforma potrebbe essere contenuta nel codice di procedura penale ed eventualmente prevedendo una modifica del d.lgs. 259/2003, come modificato dal d.lgs. 207/2021 o dell'art. 132 codice privacy.

## 2. Punire il revenge porn anche quando sostanzialmente da Intelligenza Artificiale

Si renda punibile la diffusione di materiale sessualmente esplicito anche quando questo rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando persone realmente esistenti o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagine realizzate con tecniche di elaborazione grafica e/o di intelligenza artificiale non associate in tutto o in parte a situazioni reali la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

### Come

#### PROPOSTA DI REVISIONE DEL REATO DI REVENGE PORN

Dopo il comma 2 dell'art. 612-ter si aggiunge:

*“Le disposizioni precedenti si applicano anche quando il materiale sessualmente esplicito rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando persone realmente esistenti o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagine realizzate con tecniche di elaborazione grafica e/o di intelligenza artificiale non associate in tutto o in parte a situazioni reali la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”*

*La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di minorenni, persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.”*

### 3. Individuare con certezza la giurisdizione dei reati commessi via social

Sia individuata con certezza, anche per i reati commessi via social, la relativa giurisdizione, intendendosi in ogni caso commesso nel territorio dello Stato il reato posto in essere mediante l'impiego di sistemi informatici o telematici in danno di persona offesa che su tale territorio abbia la residenza, la dimora o il domicilio.

#### Come

In particolare, per la determinazione della giurisdizione dei reati commessi attraverso la rete si propone di aggiungere all'art. 6 c.p. un comma 3 del seguente tenore:

*“Si considera in ogni caso commesso nel territorio dello Stato il reato commesso mediante l'impiego di sistemi informatici o telematici in danno di persona offesa che su tale territorio abbia la residenza, la dimora o il domicilio”*

### 4. Individuare con certezza la competenza territoriale dei reati commessi attraverso la rete

Sia individuata con certezza anche la competenza territoriale dei reati commessi attraverso la rete, analogamente a quanto previsto per quelli commessi attraverso trasmissioni televisive o radiofoniche, la competenza dovrà essere determinata con riferimento al luogo di residenza della persona offesa dal reato.

#### Come

Modifica dell'art. 8 c.p.p. (regole generali) aggiungendo un comma 5 del seguente tenore:

*“Nel caso di reati commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o telematici è competente il giudice del luogo di residenza, domicilio o dimora della persona offesa”*